

# **COMUNE DI RESCALDINA**

**Provincia di Milano**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2007**

**Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2009**

**Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 22 del 20/04/2012**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di RESCALDINA, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, recate nel capo I del D.L.vo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

## **Articolo 2**

### **Definizione di fabbricato**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto.
3. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente dall'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette, qualora siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

## **Articolo 3**

### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie qualora, allo stesso tempo, risultino inutilizzati dal contribuente:
  - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
  - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
  - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata ai sensi del successivo articolo 20.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta da un professionista incaricato dal contribuente, da allegare ad apposita istanza.  
L'inagibilità o inabitabilità può essere altresì accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 445/2000.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle le seguenti condizioni:
  - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
  - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
  - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
  - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

- **modificato delibera C.C. n. 93 del 18/12/2009**

## **Articolo 4**

### **Definizione di area fabbricabile**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal COMUNE.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. Nel perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, con deliberazione consiliare si provvede a determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Qualora l'imposta sia stata tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato nella predetta deliberazione, è preclusa all'Ufficio competente la facoltà di procedere all'accertamento del loro maggior valore.

## **Articolo 5**

### **Indennità di esproprio**

1. Relativamente all'indennità di esproprio si rimanda a quanto previsto dall'articolo 16 D.l.vo 507/92 e al Testo Unico sugli espropri, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni.

## **Articolo 6**

### **Disciplina del diritto di superficie**

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi - autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della

costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

## **Articolo 7**

### **Definizione di terreno agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

## **Articolo 8**

### **Terreni condotti direttamente**

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene ripartito proporzionalmente rispetto ai singoli terreni, e deve essere rapportato al periodo dell'anno ed alle quote di possesso.

## **Articolo 9**

### **Terreni incolti o di piccole dimensioni**

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.
2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria, e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.
3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano: a) coltivati occasionalmente e senza l'impiego di mezzi organizzati, b) i prodotti derivati dai medesimi non vengano commercializzati.

## **Articolo 10**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. Il consiglio comunale delibera le tariffe e le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota deve essere deliberata nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e può essere diversificata nell'ambito dei medesimi, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuo realizzato.
5. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

In tale eventualità, per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza dei consumi relativi ai servizi indispensabili (energia elettrica, gas metano, acqua).

6. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono pubblicate su apposito sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
7. Ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998, viene applicata un'aliquota ICI ridotta rispetto a quella ordinaria per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale i propri immobili, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente norma, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
8. Per usufruire dell'aliquota agevolata, che verrà stabilita ogni anno in sede di determinazione delle aliquote ICI, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune. A tale istanza dovrà essere allegata copia del contratto sottoscritto e debitamente registrato.
9. L'istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di decorrenza del contratto. L'agevolazione decorrerà dal mese successivo alla data di stipulazione dello stesso. L'aliquota, come deliberata per gli anni di competenza potrà essere poi applicata dal proprietario dell'immobile fino alla scadenza del contratto. In caso di rinnovo, l'interessato dovrà comunicare tale proroga al Comune, con le stesse modalità di cui sopra. In caso di cessazione o di risoluzione anticipata del contratto, l'interessato dovrà fornire apposita comunicazione al Comune; l'aliquota ridotta non potrà più essere applicata dal mese successivo a quello di risoluzione anticipata.

## **Articolo 11**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui

all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3. Sono altresì esenti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze.
4. Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui il COMUNE è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione.

## **Articolo 12**

### **Detrazioni dall'imposta**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta ma non anche della detrazione per le medesime prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella).

Per ottenere l'agevolazione tributaria disposta gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. **L'istanza va presentata al comune entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione e dovrà necessariamente indicare il mese d'inizio dell'agevolazione.** Sarà cura del contribuente provvedere al versamento dell'I.C.I. dovuta, tenendo conto dell'agevolazione richiesta che decorrerà dal mese indicato nell'istanza.

In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione decorrerà dal 1 gennaio successivo a quello indicato nell'istanza.



In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve compilare apposita istanza negli stessi tempi, decorrenze e modalità di applicazioni previste.

In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione cesserà comunque dal mese indicato nell'istanza. L'omessa presentazione della denuncia di cessazione è punito con una sanzione di euro 103,29 oltre gli interessi di legge e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.gs. 471,472,473". \*

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale – a norma dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 – l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 10 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29 – di cui al comma 1 del presente articolo – può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

- **modificato delibera C.C. n. 93 del 18/12/2009**

### **Articolo 13**

#### **Versamenti e dichiarazioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 Giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 Dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata".

I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'intera imposta dovuta per l'anno in corso. Si considerano regolarmente

eseguiti, ai fini delle operazioni di accertamento dell'imposta, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo può essere riscossa con le seguenti modalità:
  - direttamente dal Comune (mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o tramite conto corrente postale);
  - in forma associata (convenzione, consorzio, unione di comuni);
  - a mezzo di azienda speciale;
  - a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale (S.p.a o S.r.l.);
  - a mezzo di società miste;
  - tramite i concessionari della riscossione dei tributi;
  - in affidamento a soggetti privati iscritti nell'apposito albo ministeriale.
  - tramite modello F24
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto per l'intero anno risulta inferiore a euro 2,07.
5. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire – con propria deliberazione – eventuali differimenti dei termini fissati per i versamenti dell'imposta, in relazione al verificarsi di situazioni particolari.
6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati od elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. L'articolo 37, comma 53 del D.L. 223/06, elimina dall'anno 2007, l'obbligo di presentazione ai fini I.C.I. della dichiarazione, di cui all'articolo 10 del D.lvo n. 504/92. L'obbligo della

presentazione rimarrà in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione di dati catastali previsto dal medesimo decreto legge e, comunque rimane nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

8. Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli approvati dal competente Ministero.
9. Per gli Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro 90 giorni dalla data della loro nomina devono presentare al Comune di ubicazione degli Immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli Immobili.

#### **Articolo 14**

##### **Accertamento dell'imposta**

1. Il Comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni

entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. La misura annua degli interessi è pari a quella del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il comune disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di imposta comunale sugli immobili.
6. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, il comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di sua competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui l'art. 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
8. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, non si applicano le maggiorazioni e gli interessi ai contribuenti che hanno versato l'imposta comunale sugli immobili sulla base della rendita presunta con riferimento ai fabbricati simili già iscritti in catasto, relativamente ai fabbricati ai quali è stata attribuita la rendita definitiva, sino alla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'avvenuto classamento a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente e senza che venga lesa il suo diritto alla privacy.
9. Non si fa luogo all'avviso di accertamento se l'importo complessivo, computando anche sanzioni ed interessi, non supera Euro 16,53.

## Articolo 15

### Disposizioni in materia di controlli

1. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo. A tale scopo tale organo, con propria deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
  - selezione di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
  - individuazione di alcune tipologie di immobili;
  - individuazione di alcune categorie catastali;
  - selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
  - differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta.
2. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione Finanziaria e di altri enti pubblici, per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

Con atto della Giunta Comunale, ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, può essere istituito un fondo speciale per l'attribuzione di compenso incentivante al personale addetto all'Ufficio Tributi. Tale fondo non potrà essere superiore al 7,5 per cento del gettito annuo derivante dalle attività di accertamento dell'imposta.

## Articolo 16

### Rateizzazione

1. Su domanda del contribuente, può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell'ICI (interessi e sanzioni compresi) dovuta a seguito di notifica di avvisi di accertamento. L'individuazione delle fattispecie meritevoli di dilazione è rimessa al funzionario responsabile.
2. **Potrà essere concessa la dilazione del pagamento degli accertamenti sino ad un anno per importi sino ad euro 5.000,00. Per importi superiori ad euro 5.000,00 e sino ad euro 30.000,00 potrà essere concessa una dilazione sino a 24 mesi, per importi superiori ad euro 30.000 sino a mesi 30.**

**Per il raggiungimento di tale cifra si possono sommare atti relativi a più annate, dello stesso soggetto passivo oppure di soggetti passivi tra loro legati da stretto vincolo di parentela, notificati in un periodo massimo di tre mesi.**

**\* dal 01/01/2012**

- 3. L'importo minimo di ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore a € 100,00.**  
**Sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.** **\* dal 01/01/2012**

#### **Articolo 17**

##### **Accertamento con adesione**

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali.

#### **Articolo 18**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nel precedente articolo 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura disciplinata dal D.P.R. 28 Gennaio 1998 n. 43. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera euro 16,53.

#### **Articolo 19**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera euro 16,53.
3. Gli interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, in misura annua pari al tasso d'interesse legale. Gli interessi sono

calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di 5 anni dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile. L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.

## **Articolo 20**

### **Sanzioni**

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97.
3. Agli omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.

## **Articolo 21**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale sugli immobili.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

## **Articolo 22**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 10 giorni con effetto dal 1° gennaio 2007.